

187.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa (Integrazione dell'elenco dei sostituti)	4222	(Modificazioni apportate dalle Commissioni)	4209
		(Articoli del relativo decreto-legge)	4209
		(Ordini del giorno)	4211
Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari:		Disegno di legge di conversione n. 2537:	
(Modifica nella costituzione)	4222	(Articolo unico)	4215
(Modifica nella composizione)	4222	(Modificazioni apportate dalla Commissione)	4216
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze)	4222	(Articoli del relativo decreto-legge)	4217
Corte dei conti (Trasmissione di documento)	4223	(Emendamento)	4218
Disegni di legge:		Missioni vevvoli nella seduta del 25 maggio 1993	4221
(Approvazione in Commissione)	4222	Mozioni, Interpellanze ed Interrogazioni	
(Richiesta di parere ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis, del regolamento)	4221	(Annunzio)	4224
Disegno di legge di conversione n. 2527:		Parlamento europeo (Trasmissione di risoluzioni)	4224
(Articolo unico)	4205	Proposta di legge d'iniziativa popolare (Annunzio)	4221
(Articoli del relativo decreto-legge)	4205	Proposte di legge:	
Disegno di legge di conversione n. 2528:		(Adesione di deputati)	4221
(Articolo unico)	4209	(Approvazione in Commissione)	4221

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE
13 APRILE 1993, N. 108, RECANTE MISURE URGENTI PER L'ORGANIZ-
ZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI DELLA CONFERENZA SULLA
SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA (CSCE) PER IL PERIODO
DI PRESIDENZA ITALIANA (2527)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 108, recante misure urgenti per l'organizzazione ed il finanziamento della riunione del Consiglio dei Ministri degli affari esteri della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) per il periodo di presidenza italiana.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Per l'organizzazione della riunione di Roma del Consiglio dei Ministri degli affari esteri della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, per il periodo di presidenza italiana, è istituita, per la durata massima di quattordici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una delegazione nominata con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro.

ARTICOLO 2.

1. Per il funzionamento della delegazione si applica l'articolo 2, commi se-

condo, terzo, quarto e quinto, della legge 5 giugno 1984, n. 208. Per lo svolgimento delle attività della delegazione e per la gestione delle relative spese, che gravano sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 1984; il rendiconto delle spese è presentato entro il termine finale di durata della delegazione stessa.

ARTICOLO 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 4.950 milioni per l'anno 1993 ed in lire 75 milioni per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI,
DEL DECRETO-LEGGE 13 APRILE 1993, N. 109, RECANTE MODIFICHE
AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 GIUGNO 1982,
N. 470, CONCERNENTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA CEE N. 76/160,
RELATIVA ALLA QUALITÀ DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE (2528)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

1. Il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

All'articolo 1:

al comma 2, le parole: « dipenda esclusivamente da fenomeni di eutrofizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « dipenda da fenomeni di eutrofizzazione che non comportino danni per la salute umana »;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. I risultati dei programmi di sorveglianza di cui al comma 3 sono parte della relazione sullo stato delle acque di balneazione, di cui all'articolo 13 della direttiva n. 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, che il Ministro della sanità presenta al Parlamento entro il 31 marzo di ciascun anno. ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**ARTICOLO 1.**

1. In attesa di una revisione della normativa di recepimento della direttiva CEE n. 76/160 e comunque per non oltre un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i valori limite, espressi in percento di quello di saturazione del parametro ossigeno disciolto, di cui al punto 11) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, con provvedimento regionale possono essere compresi, per il giudizio di idoneità delle acque alla balneazione, fra 50 e 170.

2. Il provvedimento regionale di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento che il superamento dei valori limite, di cui al punto 11) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982, dipenda esclusivamente da fenomeni di eutrofizzazione.

3. La regione, nell'ambito delle proprie competenze ed a valere sulle ordinarie disponibilità di bilancio, adotta un programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie, contemporaneamente al provvedimento di cui al comma 1, sulla base dei criteri indicati nel decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, in data 17 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 27 giugno 1988.

ARTICOLO 2.

1. La regione, che si avvale della facoltà di cui all'articolo 1, ne dà comunicazione ai Ministeri della sanità e dell'ambiente indicando, mediante le coordinate geografiche degli estremi, i tratti di costa nei quali vengono applicati i suddetti valori limite e la durata di applicazione degli stessi.

2. La regione deve altresì indicare le strutture coinvolte nel programma di sorveglianza.

3. La comunicazione di cui al comma 1 deve pervenire al termine della stagione balneare e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.

4. L'applicazione dei valori limite di cui all'articolo 1 decorre dal periodo di campionamento successivo, fatta salva la facoltà di potersene avvalere nel corso della stagione balneare per tratti di coste precedentemente non interessati da fenomeni attribuibili ad eutrofizzazione, purché venga immediatamente messo in atto il programma di sorveglianza e ne sia data comunicazione ai Ministeri della sanità e dell'ambiente.

5. Per la prima applicazione del presente decreto, le comunicazioni da parte delle regioni devono pervenire non oltre il 30 aprile 1993 e l'applicazione dei valori limite di cui al comma 4 decorre dalla data del provvedimento regionale.

6. Le regioni, che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 1, debbono far pervenire, entro il 31 dicembre di ogni anno, ai Ministeri della sanità e dell'ambiente un dettagliato rapporto sui risultati del programma di sorveglianza posto in essere, indicando altresì gli interventi realizzati nel corso dell'anno al fine di contrastare il fenomeno dell'eutrofizzazione.

ARTICOLO 3.

1. Le regioni che durante la scorsa stagione balneare hanno messo in atto il programma di sorveglianza di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1988, n. 271, per l'elaborazione dei risultati conseguiti nel 1992 possono avvalersi della facoltà di cui al citato articolo 1.

ARTICOLO 4.

1. L'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, di attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione, è integrato come segue:

Parametri	Valore limite	Frequenza campioni	Metodo di analisi o di ispezione
6) Colorazione	Assenza di variazione anormale del colore (0)	Bimensile (1)	Ispezione visiva o fotometria secondo gli standards della scala Pt-Co

ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

ritenuto:

che sulla riviera adriatica è immi-
nente l'avvio della stagione balneare
1993, che consente un'intensa attività tu-
ristica;

che, a causa delle alluvioni del
1992, e in particolare di quella che ha
colpito San Benedetto del Tronto, le acque
del mare Adriatico hanno un'alterazione
del parametro di trasparenza per il note-
vole trasporto di detriti di origine flu-
viale;

che tale alterazione non consente,
ai sensi della vigente normativa, la bal-
neabilità delle coste adriatiche;

impegna il Governo

a concedere la deroga per il parametro
trasparenza di cui all'articolo 9, primo
comma, lettera a), del decreto del Presi-
dente della Repubblica 8 giugno 1982,
n. 470, alle regioni che si affacciano sul
mare Adriatico e che ne facciano richie-
sta.

9/2528/1

Cerutti, Lorenzetti Pasquale,
Trappoli, Calzolaio, Sbarbati
Carletti.

La Camera,

considerato l'obiettivo di migliorare
la qualità delle acque di balneazione, as-
sicurando innanzitutto una incisiva prote-
zione della salute e rilanciando la tutela
dell'uso di balneazione come diritto col-
lettivo e come salvaguardia di una
grande risorsa del nostro paese;

valutato che gli interventi coordi-
nati, sia pure sotto profili differenziati,
del Ministero della sanità, che cura pre-
valentemente gli aspetti sanitari, e del
Ministero dell'ambiente, che cura gli

aspetti ambientali, in definitiva concor-
rono attraverso la cura del corpo idrico a
tutelare la salute umana;

considerato che l'intervento pubblico
si fonda in particolare sul controllo delle
fonti di inquinamento diffuso, sul contem-
peramento dell'uso di balneazione del-
l'ambiente idrico con gli altri usi delle
acque, sulla previsione di interventi regio-
nali a tutela dell'ambiente idrico me-
diante varianti ai piani regionali di risa-
namento delle acque, sul recupero delle
zone dove si pratica la balneazione;

impegna il Governo

ad assumere ogni opportuna iniziativa,
diretta alla modifica del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 8 giugno 1982,
n. 470, di attuazione della direttiva CEE
n. 76/160, relativa alla qualità delle acque
di balneazione, per una più incisiva
azione per la prevenzione ed il controllo
delle possibili fonti di inquinamento, non-
ché per il recupero delle aree inquinate.

9/2528/2

Rizzi, Cerutti, Zagatti, Galli.

La Camera,

premesso che:

la situazione del mare Adriatico
dal punto di vista ambientale continua
ad essere gravemente esposta al rischio di
fenomeni più volte manifestatisi (mucilla-
gini, eutrofizzazioni) a causa del fatto che
non sono rimossi i principali fattori in-
quinanti che contribuiscono a determi-
narli, primo fra tutti, il carico inquinante
prodotto dal bacino del Po;

premesso inoltre che:

l'Autorità per l'Adriatico, istituita
dalla legge 19 marzo 1990, n. 57, con il
compito di predisporre e coordinare un
efficace piano di tutela e risanamento del
mare Adriatico, ha evidenziato pesanti li-
miti e strozzature nella sua iniziativa e

non si è ancora dispiegato un impegno all'altezza di un problema di tale dimensione;

impegna il Governo

a predisporre tutte le iniziative necessarie per avviare un'efficace azione di risanamento, con particolare riferimento ad una più adeguata attivazione degli strumenti di controllo e di riduzione degli scarichi inquinanti, sia civili che industriali, e di una loro completa ed efficace depurazione, consentendo e stimolando un ruolo più attivo ed incisivo sia degli enti locali che delle regioni interessate. Fra queste iniziative particolare importanza assumono l'adeguata mobilitazione di risorse e l'impegno a promuovere e ad assecondare la necessaria riforma dell'Autorità per l'Adriatico al fine di renderne incisiva la vita e la attività.

A questo fine appare fra l'altro indispensabile:

1) realizzare un più diretto collegamento dell'Autorità per l'Adriatico con la Presidenza del Consiglio dei ministri, per sottolineare l'esigenza di un più efficace coordinamento e sintesi delle diverse funzioni, prerogative istituzionali e compe-

tenze di Governo che nell'Autorità per l'Adriatico si esprimono;

2) rafforzare sostanzialmente le prerogative e le competenze della segreteria tecnica in ordine all'attività istruttoria degli atti che competono all'Autorità per l'Adriatico;

3) definire in modo più preciso i contenuti e gli elementi che debbono caratterizzare l'elaborazione del piano di tutela e risanamento del mare Adriatico;

4) individuare adeguati strumenti istituzionali per realizzare il necessario coordinamento fra l'Autorità per l'Adriatico e le autorità di bacino idrografico interessate, anche per realizzare la necessaria sintonia fra il piano di risanamento per l'Adriatico e i piani di bacino.

(9/2528/3)

« Zagatti, Cerruti, Galli, Rizzi, Oreste Rossi, Turroni, Filipini, Enrico Testa, Calzolaio, Bargone, Melilla, Camoirano, Andriollo, Ennio Grassi, Giordano Angelini, Cioni, Silvio Mantovani, Ronchi, Ramon Mantovani ».

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI,
DEL DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1993, N. 112, RECANTE GESTIONE DI
AMMASSO DEI PRODOTTI AGRICOLI E CAMPAGNE DI COMMERCIALIZ-
ZAZIONE DEL GRANO PER GLI ANNI 1962-1963 e 1963-1964 (2537)*

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 19 aprile 1993, n. 112, recante gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-1963 e 1963-1964, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE IN SEDE
DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1993, N. 112

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « dei rendiconti stessi, è autorizzata la complessiva spesa » sono sostituite dalle seguenti: « dei rendiconti stessi sino al pagamento, è autorizzata la spesa ».

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO****ARTICOLO 1.**

1. Per la regolazione del debito dello Stato, assunto in base ad atti formali, riveniente dai finanziamenti assistiti da privilegio, in dipendenza delle campagne di ammasso obbligatorio o di commercializzazione di prodotti agricoli, e comprensivo degli oneri per spese di bollo ed interessi passivi, è autorizzato il rilascio alla Banca d'Italia di titoli di Stato con godimento 1° gennaio 1993, senza corrispondenza di interesse, in sostituzione dei titoli di credito detenuti dallo stesso Istituto di emissione.

2. Il rilascio dei titoli di Stato di cui al comma 1 è subordinato all'intervenuta registrazione da parte della Corte dei conti dei decreti di approvazione dei rendiconti delle gestioni alle quali essi si riferiscono, restando comunque impregiudicati i diritti dello Stato.

3. Contestualmente al rilascio dei titoli di Stato di cui al comma 1, la Banca d'Italia provvede per conto dello Stato all'annullamento del corrispondente ammontare dei titoli di credito detenuti ed alla loro conservazione ai termini di legge.

4. Il Ministro del tesoro, per gli effetti di cui al comma 1, è autorizzato ad emettere i titoli di Stato di cui al comma 3 ed a stabilirne con proprio decreto le caratteristiche e la durata massima, comunque non superiore ad anni trenta, nonché il piano di rimborso.

ARTICOLO 2.

1. Per il ripianamento dei disavanzi delle gestioni di ammasso obbligatorio, di commercializzazione e di importazione di prodotti agricoli, svolte per conto e nell'interesse dello Stato, non compresi tra quelli di cui all'articolo 1, quali risulteranno dai rendiconti approvati con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, ivi compresi le spese e gli interessi maturati dopo la data di presentazione dei rendiconti stessi, è autorizzata la complessiva spesa di lire 1.035 miliardi per il periodo 1993-2000.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 27 miliardi per l'anno 1993 e a lire 144 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTO RIFERITO ALL'ARTI-
COLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 2.

Al comma 1, sostituire le parole: sino al pagamento con le seguenti: fino al 31 dicembre 1991;

conseguentemente, aggiungere, in fine, le parole: i debiti derivanti dalle gestioni di cui al presente comma non producono interessi a far tempo dal 1° gennaio 1992.

2. 1.

La Commissione.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli nella seduta
del 25 maggio 1993.**

Apuzzo, Artioli, Battistuzzi, Cafarelli, Carlo Casini, Raffaele Costa, Silvia Costa, D'Amato, d'Aquino, De Carolis, de Luca, Del Pennino, Fausti, Ferrauto, Fracanzani, Galante, Alfredo Galasso, Gottardo, Grasso, Luigi Grillo, Imposimato, Lavaggi, Mastella, Matulli, Palermo, Patria, Patuelli, Rochetta, Sacconi, Sorice, Trabacchini, Tremaglia, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Acciaro, Apuzzo, Battistuzzi, Cafarelli, Giorgio Carta, Carlo Casini, Raffaele Costa, Silvia Costa, D'Amato, d'Aquino, De Carolis, de Luca, Fausti, Ferrauto, Fracanzani, Galante, Alfredo Galasso, Gottardo, Grasso, Luigi Grillo, Imposimato, Lavaggi, Mastella, Matulli, Michelini, Palermo, Pannella, Patria, Patuelli, Pisicchio, Riggio, Rocchetta, Sacconi, Sorice, Spini, Taradash, Trabacchini, Tremaglia, Violante.

**Annunzio di una proposta di legge
d'iniziativa popolare.**

In data 24 maggio 1993 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge d'iniziativa del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia:

« Funzioni della Corte di appello concernenti i referendum regionali » (2696).

Sarà stampata e distribuita.

**Adesione di deputati
ad una proposta di legge.**

La proposta di legge GIANMARCO MANCINI: « Riconoscimento come raccordo autostradale senza pedaggio della variante A-12 nel tratto Lucca-Viareggio » (1865) (annunziata nella seduta dell'11 novembre 1992) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Ostinelli, Magistrone, Provera, Magnabosco, Polli, Aimone Prina, Frontini, Pivetti, Oreste Rossi, Mazzetto, Ongaro, Maurizio Balocchi, Bampo, Maroni, Bonato, Flego, Alda Grassi, Comino, Bertotti, Leoni Orsenigo, Matteja, Terzi, Latronico, Brambilla.

**Richiesta, da parte di una Commissione,
di esprimere il parere ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis, del regolamento.**

La X Commissione permanente (Attività produttive), ha chiesto di poter esprimere il proprio parere, ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis, del regolamento, sul seguente disegno di legge, attualmente assegnato alla VI Commissione, in sede legislativa, con il parere della I e della V Commissione:

« Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi » (1554).

Tenuto conto della materia oggetto del disegno di legge, la Presidenza ha rite-

nuto di poter estendere alla X Commissione la competenza consultiva ordinaria.

Approvazioni in Commissione.

Nella riunione odierna delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla *II Commissione permanente (Giustizia)*:

« Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle società di capitali, nonché nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprietà dei suoli » (2193);

dalla *XIII Commissione permanente (Agricoltura)*:

S. 685. — « Norme-quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati » (approvato dalla *XIII Commissione della Camera e modificato dalla IX Commissione del Senato*), con modificazioni (666-B).

Modifica nella costituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.

Nella seduta del 20 maggio 1993 la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari ha eletto vicepresidente il senatore Maurizio Calvi in sostituzione del deputato Carlo D'Amato, dimissionario.

Modifica nella composizione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.

In data 21 maggio 1993 il Presidente della Camera ha chiamato a far parte

della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari i deputati Fabrizio Abbate e Franco Fausti, in sostituzione dei deputati Ombretta Fumagalli Carulli e Vito Riggio entrati a far parte del Governo.

Integrazione dell'elenco dei sostituti del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa.

Il Presidente della Camera ha designato, ad integrazione dell'elenco di deputati previsto dall'articolo 3, comma 4, del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, ai fini delle sostituzioni dei componenti del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa, il deputato Carlo Casini in sostituzione del deputato Vito Riggio, entrato a far parte del Governo.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 19 maggio 1993, copia della sentenza n. 243 del 5 maggio 1993 (doc. VII, n. 320), con la quale ha dichiarato:

« 1) l'illegittimità costituzionale dei combinati disposti dell'articolo 1, terzo comma, lettere *b)* e *c)*, della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza) con gli articoli 3 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato); con gli articoli 13 e 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) e con gli articoli 14 della legge 14 dicembre 1973,

n. 829 (Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e 21 della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'Ente "Ferrovie dello Stato"), nella parte in cui non prevedono, per i trattamenti di fine rapporti ivi considerati, meccanismi legislativi di computo dell'indennità integrativa speciale secondo i principi ed i tempi indicati in motivazione;

2) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale), dell'articolo 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980), e dell'articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), sollevate in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte di cassazione e dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe;

3) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 19 della legge regionale siciliana 15 giugno 1988, n. 11 (Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale per il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione distaccata di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

con lettera in data 19 maggio 1993, copia della sentenza n. 249 del 5 maggio 1993 (doc. VII, n. 322), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui stabilisce che le

pene sostitutive non si applicano al reato previsto dall'articolo 590, secondo e terzo comma, del codice penale, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma dell'articolo 583 del codice penale ».

La Corte costituzionale ha altresì depositato in Cancelleria copia della seguente sentenza:

n. 244 del 5 maggio 1993 (doc. VII, n. 321), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico), convertito dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47 e dell'articolo 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158 (Differenziato di termini previsti da disposizioni legislative), sollevate in riferimento agli articoli 24 e 42 della Costituzione, dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con l'ordinanza indicata in epigrafe ».

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla II Commissione (doc. VII, n. 322);

alla VIII Commissione (doc. VII, n. 321);

alla XI Commissione (doc. VII, n. 320);

nonché, tutte, *alla I Commissione permanente*.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 21 maggio 1993, ha

trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, per gli esercizi dal 1990 al 1991 (doc. XV, n. 38).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione di risoluzioni dal Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di nove risoluzioni:

« sulla relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa alla valutazione dei regimi di aiuto istituiti a favore dei vettori aerei comunitari » (doc. XII, n. 80);

« sulla comunicazione della Commissione "Verso un orientamento ai costi e un adeguamento delle strutture di determinazione dei prezzi - Le tariffe delle telecomunicazioni nella Comunità » (doc. XII, n. 81);

« sulla comunicazione della Commissione del 21 ottobre 1992 concernente la relazione sulla situazione esistente nel 1992 nel settore dei servizi di telecomunicazione » (doc. XII, n. 82);

« sulle industrie marittime comunitarie » (doc. XII, n. 83);

« sulla strategia comunitaria in materia di televisione ad alta definizione (HDTV) » (doc. XII, n. 84);

« sullo sradicamento dell'analfabetismo degli Stati membri della Comunità europea » (doc. XII, n. 85);

« sulla recrudescenza del razzismo e della xenofobia in Europa e il pericolo della violenza estremista di destra » (doc. XII, n. 86);

« sulla proposta di regolamento della Commissione al Consiglio relativo alla classificazione statistica dei prodotti associata alle attività nella Comunità europea » (doc. XII, n. 87);

« sul Comitato delle regioni » (doc. XII, n. 88).

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e, a norma del regolamento, deferiti alle sottoindicate commissioni permanenti:

alla I Commissione (doc. XII, n. 86);

alla I Commissione (doc. XII, n. 88);

alla VII Commissione (doc. XII, n. 84);

alla VII Commissione (doc. XII, n. 85);

alla IX Commissione (doc. XII, n. 80);

alla IX Commissione (doc. XII, n. 81);

alla IX Commissione (doc. XII, n. 82);

alla IX Commissione (doc. XII, n. 83);

alla IX Commissione (doc. XII, n. 84);

alla X Commissione (doc. XII, n. 87);

alla X Commissione (doc. XII, n. 83);

nonché, per il prescritto parere, alla III Commissione e alla Commissione speciale per le politiche comunitarie.

Annunzio di mozioni, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza, mozioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'Allegato B ai resoconti della seduta odierna.